Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Sabato, 28 maggio 1932 - Anno X | Numero 122

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1932, n. 523.

Esecuzione dell'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, e degli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo e Atti stipulati il 25 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare applicazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, stipulati in Roma il 25 aprile 1932;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo e Atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 5 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 104. — MANCINI.

Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 14 juillet 1924.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Sa Majesté le Roi de Yougoslavie*, en considération des modifications intervenues dans la situation économique des deux Pays, ont résolu de conclure un accord additionnel, ayant pour but de modifier la partie tarifaire du Traité de commerce et de navigation, stipulé entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le 14 juillet 1924 et ils ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. M. DINO GRANDI, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Deputé au Parlement;

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie:

S. E. M. MILAN RAKITCH, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;
M. MILIVOJ PILJA, Directeur au Ministère du Commerce et de l'Industrie;

lesquels, après avoir vérifié leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

I.

Le Royaume d'Italie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif yougoslave (v. Annexe *A* au dit Traité):

N° du tarif yougoslave		
ex 9	ex 2	Conserve de tomates
ex 103		Farines de céréales
ex 104		Huiles grasses: 1. huile de colza et de navette.
ex 143	ex 1	Conserve de tomates en récipients hermétiquement fermés.
375		Gants de peau, même combinés avec des matières textiles: 1. non doublés; 2. doublés.

En outre les droits conventionnels établis par le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif yougoslave (v. Annexe *A* au dit Traité) sont modifiés comme ci-après:

ANNEXE *A*

DROITS D'ENTREE DANS LE ROYAUME DE YOUGOSLAVIE.

Numéro du tarif yugoslave	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée en dinars-or par quintal
ex 104	Huiles grasses:	
	2. huiles de faîne, d'arachide, de pavot, de tournesol, de sésame, de maïs et autres huiles grasses comestibles	40 —
278	Velours, peluches et autres tissus similaires .	200 —
ex 296	Tissus de lin, ramie, chanvre ou autres matières végétales non spécialement dénommées:	
	ex 1. ayant 18 fils et moins de chaîne et de trame dans 1 cm.²:	
	a) de jute	28 —
305	Sacs	35 —
ex 419	Boutons de corozo (ivoire végétal)	200 —

II.

La liste Annexe *B* au Traité susdit concernant les droits d'entrée en Italie est substituée par la liste suivante:

ANNEXE *B*

DROITS D'ENTREE DANS LE ROYAUME D'ITALIE.

Numéro du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée en lires	Coefficient de majoration
ex 1	Chevaux:		
	b) autres, y compris les poulains et les femelles d'une hauteur quelle que ce soit . . .	par tête 700 —	—
4 5 6	Bovins	350 —	—
	Remarque ad numéros 4-5-6. — *Suivent le traitement conventionnel de ces positions les boeufs, les vaches et les taureaux qui ont perdu plus de quatre dents de lait.*		
7	Bouvillons et taurillons	par tête 240 —	—
	Remarque ad n. 7. — *Suivent le traitement conventionnel de cette position les bovins jeunes n'ayant pas perdu plus de quatre dents de lait.*		
8	Veaux:		
	— au dessus de 150 Kg.	200 —	
	— jusqu'à 150 Kg.	120 —	
	Remarque ad n. 8. — *Suivent le traitement conventionnel de cette position les bovins jeunes ayant encore toutes les dents de lait*		
9	Animaux de la race ovine	11 —	
ex 11	Porcs, pesant:		
	b) plus de 20 Kg. jusqu'à 110 Kg.	110 —	
12	Volaille (vivante)	par quintal 100 —	0,2
ex 18	Animaux morts:		
	a) volaille abattue	100 —	0,7
ex 19	Viandes non préparées (à l'exception de la viande de volaille, de gibier, de pigeon et de lapin):		
	a) fraîches, même refrigérées	100 —	0,4
ex 20	Viandes préparées:		
	b) salées, fumées ou autrement préparées:		
	1. jambons	100 —	1,8
	2. autres	100 —	1,4
24	Oeufs de volaille	103,60	0,4
74	Grains secs de légumineuses	5,60	—
76	Pommes de terre	exemptes	
ad 96	Remarque. — *Les pruneaux de provenance yougoslave dits de « Bistrica », accompagnés par des certificats d'origine délivrés par le Ministère du Commerce et de l'Industrie yougoslave, sont admis jusqu'à la concurrence de 10.000 quintaux par an au droit réduit de lires 7,35 par quintal.*		

Numéro du tarif italien	DÉNOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée en lires	Coefficient de majoration
ex 100	Champignons:		
	b) secs	55 —	1
ex 108	Eaux minérales:		
	a) médicinales naturelles:		
	Radensko « Zdravilno vrelo » (Slatina Radenci), Rogasko « Donat vrelo » (Rogaska Slatina), Rogasko « Styria vrelo » (Rogaska Slatina)	11 —	1
	b) autres:		
	Radensko « Kraljevo vrelo » (Slatina Radenci), Radensko « Gizela vrelo » (Slatina Radenci), Rogasko « Tempel vrelo » (Rogaska Slatina), Bukovicka kisela voda (Arandjelovac), Sisacka voda (Sisak)	22 —	1
129	Graisse de porc (saindoux)	100 —	0,5
130	Lard	100 —	0,8
ex 569	Ciments:		
	b) autres:	4,58	0,4

III.

La déclaration II du Protocole final: « en ce qui concerne les droits d'entrée en Italie » reste supprimée.

IV.

Le présent Accord additionnel, ainsi que le Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Serbes-Croates-Slovènes du 14 juillet 1924, auquel il se rapporte, demeureront obligatoires pendant une année à partir du jour de la mise en vigueur de cet Accord.

Ce délai écoulé, les deux actes resteront en vigueur six mois après la dénonciation, qui pourra être faite en tout moment par l'une ou par l'autre des Hautes Parties contractantes.

V.

Le présent Accord additionnel sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, toutefois, de le mettre en vigueur, à titre provisoire, par un échange de notes, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et l'on revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 avril 1932.

(*L. S.*) Dino Grandi — (*L. S.*) M. M. Rakitch
(*L. S.*) M. Pilja

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Grandi.

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 14 juillet 1924, signé à la date de ce jour, entre l'Italie et la Yougoslavie, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Yougoslave s'engagent à constituer au plus tôt et en tous cas non plus tard d'un mois après l'entrée en vigueur de l'Accord susdit un Comité permanent économique italo-yougoslave. Les membres de ce Comité pourront être assistés, le cas échéant, par des experts.

Le Comité susdit aura la tâche de:

1. - rechercher les moyens appropriés pour faciliter et développer les échanges commerciaux entre les deux Pays;

2. - résoudre, avec satisfaction réciproque, toutes les questions en suspens entre les deux Pays, touchant aux relations économiques et ayant trait aussi aux rapports découlant des accords en vigueur en matière douanière, de services maritimes, des échanges frontaliers, etc.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 avril 1932.

(*L. S.*) Dino Grandi — (*L. S.*) M. M. Rakitch
(*L. S.*) M. Pilja

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Grandi.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes du 14 juillet 1924, signé à la date de ce jour entre l'Italie et la Yougoslavie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui forment partie intégrante du même Accord:

En ce qui concerne l'Annexe B *à l'accord.*

N. ex 20-b) 2 *du Tarif italien.* — Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé sous cette position serait accordé par l'Italie à un tiers pays quelconque pour n'importe quel genre ou spécialité de salami, le même droit sera appliqué au salami du type yougoslave.

N. ex 103, *lettres* a) *et* b) *du Tarif italien.* — Les droits prévus sous ces positions seront appliqués aux eaux minérales yougoslaves dont il s'agit, une fois accomplies les formalités nécessaires pour obtenir la registration prévue pour l'admission des eaux minérales en Italie.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sauctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord, auquel il se rapporte, a été dressé en double exemplaire à Rome le 25 avril 1932.

(*L. S.*) DINO GRANDI

(*L. S.*) M. M. RAKITCH
(*L. S.*) M. PILJA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 1° maggio 1932, n. 524.

Esecuzione della Convenzione di Londra 5 luglio 1930 ed Atti annessi relativi alla linea di massimo carico delle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme regolamentari per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3041;
Visto il regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale firmata a Londra il 5 luglio 1930, con annesso un protocollo finale e un atto finale relativi alla linea di massimo carico delle navi mercantili.

Art. 2.

La Convenzione avrà esecuzione nel Regno alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 24 della Convenzione stessa, effettuato che sia il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia.

I proprietari ed armatori delle navi nazionali potranno tuttavia, fin dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, chiedere che le navi stesse siano munite di marche di bordo libero e di un certificato internazionale in conformità delle disposizioni della Convenzione predetta.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 96. — MANCINI.

N.B. — La Convenzione di cui sopra e gli Atti annessi, per esigenze tipografiche, verranno pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1932.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 525.

Temporanea importazione dei recipienti interni di qualsiasi materia (bobine e rocchetti) sui quali sono avvolti i fili ed i conduttori elettrici che si importano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa l'importazione temporanea dei recipienti interni di qualsiasi materia (bobine e rocchetti) sui quali sono avvolti i fili ed i conduttori elettrici che si importano.
Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: kg. 25.
Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 526.

Approvazione del consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Saronno, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Origgio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 gennaio 1928, n. 55, col quale il comune di Origgio è stato aggregato al comune di Saronno;

Visto che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Milano alla diretta amministrazione del comune autonomo di Saronno, a decorrere dal 1° ottobre 1928;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal R. provveditore agli studi di Milano dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Origgio sostenne l'effettiva spesa di L. 56.223,14;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero dell'educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 6 settembre 1914, n. 1141, 1° luglio 1926, n. 1392, e 17 novembre 1927, n. 2605, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Origgio, ora aggregato al comune di Saronno, i corrispondenti contributi di L. 3225,15, L. 4800 e L. 2400;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Saronno, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Origgio, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito in L. 45.797,99 dal 1° ottobre 1928 al 30 novembre 1930 ed in L. 39.443,86 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, come dagli elenchi annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 52. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Saronno in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Origgio.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	52.951,14
2. Retribuzioni per supplenze		»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	3.272 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	56.223,14
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 3.225,15		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 4.800 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.400 —	»	10.425,15
Contributo a carico dello Stato dal 1° ottobre 1928		L.	45.797,99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Saronno in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Origgio.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta come sopra dall'Amministrazione scolastica regionale (con la riduzione del 12 %).

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . . . . . L. 46.597,01
2. Retribuzioni per supplenze . . . . »
3. Compensi per insegnanti facoltativi . . . . »
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio . . . . . »
5. Contributo 8 % al Monte pensioni . . . . » 3.272 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura . . . . »

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate . . . . »

Totale . . . L. 49.869,01

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . L. 3.225,15
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . » 4.800 —
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . » 2.400 —
» 10.425,15

Contributo a carico dello Stato dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931. . . . . L. 39.443,86

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1932, n. 527.

Nuove merci ammesse all'importazione ed esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Nichelio in pani, in dadi e in rottami.	Per essere trasformato, in lega con il rame e con lo zinco, in lamiere, in fili, in tubi, in barre e in lavori diversi.	Kg. 100	1 anno
Vetro gettato e lavori di vetro in dischi e discoidi.	Per la rifinitura di lampadine elettriche tascabili e portatili e di fanalini per cicli.	Kg. 100	1 anno
Olio di oliva e di semi (per un quantitativo massimo globale di q.li 2500 annui).	Per la preparazione di pesce conservato.	Kg. 100	6 mesi
Telai (châssis) di automobili di qualsiasi cilindrata (per un quantitativo complessivo di 200 telai).	Per essere carrozzati (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1934).	uno	6 mesi
Nastri di racello (lamine di cellofane miste a ramié o a cotone) e nastri di cellofane di qualsiasi larghezza.	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1933).	Kg. 50	1 anno
Filati annodati di agave greggi.	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1933).	Kg. 50	6 mesi
Trecce greggie di paglia cinese e giapponese.	Per essere tinte e imbianchite.	Illimitata	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) Materiali metallici: per la fabbricazione di sfere, di rulli, di gabbie e di fasce per cuscinetti (Concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1933).

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

b) Carbone black: per la fabbricazione di calzature e di parti di calzature di gomma.

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

c) Acciaio e ghisa in lingotti, blooms e billettes: per la fabbricazione di materiale di armamento ferroviario (traverse, ganasce, piastre, piastroni, piastrine, bolloni, arpioni, caviglie, chiavarde).

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: kg. 500.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 3.

È confermata, alle stesse condizioni e fino al 30 giugno 1933, la temporanea importazione del malto per la fabbricazione della birra.

Art. 4.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Tessuti di lana (stamigna).	Per essere apparecchiati e destinati alla fabbricazione delle bandiere (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1934).	Illimitata	6 mesi
Filati di cotone.	Per essere passivati (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1933).	Illimitata	6 mesi
Acciai speciali in lingotti, in billettes e in lamiere.	Per la fabbricazione di lavori diversi (concessione provvisoria valevole fino al 31 maggio 1933).	Kg. 100	6 mesi

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore cinque giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 320, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 528.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Mordano.

N. 528. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile di Mordano viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 529.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Chiavari ad accettare un legato.

N. 529. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Chiavari viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto a favore dell'Istituto stesso dal signor Agostino Lanata con suo testamento olografo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 530.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

N. 530. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 12 maggio 1932, n. 531.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Gaetano Thiene, in Debba.

N. 531. R. decreto 12 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Gaetano Thiene, in Debba (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 9 maggio 1932.

Scioglimento del Consiglio generale della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, modificato con la legge 5 giugno 1930, numero 951;

Considerate le particolari condizioni determinatesi nel funzionamento della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema, le quali rendono opportuno di procedere allo scioglimento del Consiglio generale dell'Ente ed alla nomina di un commissario straordinario;

Sentito il parere del Comitato per la sperimentazione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema è sciolto.

Il comm. dott. Emiliano Carnaroli è nominato commissario straordinario, con l'incarico del governo amministrativo della suddetta Stazione, fino a nuova disposizione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà vigore dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 8 *Min. agricoltura e foreste, foglio n.* 338. — BETTAZZI.

(3260)

REGIO DECRETO 22 aprile 1932.

Proroga al 31 dicembre 1932 della temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. Giovanni Gorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928 con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1931, reg. n. 4 Corporazioni, foglio n. 139, con cui fu prorogata a tutto il 30 aprile 1932 la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico, affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 354. — BETTAZZI.

(3259)

REGIO DECRETO 2 maggio 1932.

Dimissioni del sig. Supino Guido dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze il signor Supino Guido;

Visto l'atto, col quale il predetto Supino ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 19 dicembre 1931-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Supino Guido da agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 113. — GUALTIERI.

(3251)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1932.

Riduzione di tariffe ferroviarie pel trasporto dei vini nazionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni di vini nazionali che saranno effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 1932, in partenza da stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) o al sud di essa, nonchè da stazioni della Sardegna, è accordata — per i percorsi sulle ferrovie dello Stato — la riduzione del 25 % sulle tasse di porto competenti.

La riduzione del 25 % non è applicabile alle spedizioni per l'estero effettuate in base alle tariffe ordinarie nn. 35 e 36 P. V. e alla serie *C* della tariffa eccezionale n. 106 P. V.

Art. 2.

Il minore introito derivante dalla riduzione stabilita dal precedente articolo sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3256)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1932.
Inquadramento sindacale degli addetti alle aziende appaltatrici delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione dei dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;
Visto il Nostro decreto 14 novembre 1931, che attribuisce alla Confederazione nazionale fascista del credito ed assicurazione la categoria degli appaltatori delle imposte di consumo;

Determina:

Art. 1.

E' attribuita alla Confederazione dei Sindacati fascisti dei bancari la categoria degli addetti alle aziende appaltatrici delle imposte di consumo.
Sono tuttavia eccettuati quegli addetti che a norma dell'art. 54 capoverso 4° del R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sono da ritenere rivestiti della qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria e non possono perciò far parte di associazioni sindacali.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° luglio 1932-X.

Roma, addì 16 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(3252)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-27586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Mahne di Giuseppe, nato a Trieste l'11 gennaio 1891 e residente a Trieste, via del Toro n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Manetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Mahne è ridotto in « Manetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Guato in Mahne fu Francesco, nata l'8 settembre 1887, moglie;
2. Miranda di Rodolfo, nata il 9 dicembre 1920, figlia;
3. Guido di Rodolfo, nato il 14 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1755)

N. 11419-1689.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Elvira Marcink fu Francesco, nata a Trieste il 26 giugno 1879 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Elvira Marcink è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Bruno di Elvira, nato il 14 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1756)

N. 11419-1129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Marincovich di Giovanni, nato a Comisa il 24 gennaio 1900 e residente a Trieste, via S. Maria Maggiore n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Marincovich è ridotto in « Marini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1758)

N. 11419-896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Fabris fu Giacomo ved. Massig, nata a Ronchi dei Legionari il 27 marzo 1884 e residente a Trieste, via Galleria n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Massi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amalia Fabris ved. Massig è ridotto in « Massi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giordano fu Edoardo, nato l'8 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1759)

N. 11419-28523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Giovanni Maver fu Giovanni, nato a Trieste il 25 marzo 1915 e residente a Trieste, via F. Denza n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maver è ridotto in « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato sig.ra Luigia Micalich nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1760)

N. 11419-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Michelich fu Giovanni ved. Ursich, nata a Trieste il 30 dicembre 1879 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 447, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Micheli-Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Michelich ved. Ursich sono ridotti in « Micheli-Orsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesto fu Giovanni, nato il 3 dicembre 1911, figlio;
2. Enrico fu Giovanni, nato il 6 febbraio 1918, figlio;
3. Regina fu Giovanni, nata il 28 settembre 1907, figlia;
4. Giovanna fu Giovanni, nata il 4 giugno 1910, figlia;
5. Amelia fu Giovanni, nata il 6 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1761)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Francesca Mikolic fu Giuseppe, nata a Trieste il 3 dicembre 1906 e residente a Trieste, Strada Nuova n. 92, S. Giovanni, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Francesca Mikolic è ridotto in « Nicolini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1762)

N. 11419-407.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Milos fu Domenico, nato a Buie d'Istria il 23 maggio 1900 e residente a Trieste, via della Ferriera n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Milos è ridotto in « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1763)

N. 11419-907.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Erminia Brainich di Giuseppe ved. Prelesnig, nata a Trieste il 24 maggio 1902 e residente a Trieste, via delle Lodole n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bravini - Prelessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Erminia Brainich ved. Prelesnig sono ridotti in « Bravini - Prelessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilio fu Emilio, nato il 16 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1764)

N. 11419-1686.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Caterina de Bruti fu Enrico ved. Hesina, nata a Trieste il 9 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Giulia n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Esina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Caterina de Bruti ved. Hesina è ridotto in « Esina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carlo fu Carlo, nato il 1° maggio 1915, figlio;
2. Emma fu Carlo, nata il 12 novembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1765)

N. 11419-2941.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Frankovic fu Luigi, nato a Trieste il 9 maggio 1885 e residente a Trieste, via Lorenzo Ghiberti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Frankovic è ridotto in « Franco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1766)

N. 11419-1737.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giulia Ivacich fu Vincenzo ved. Skok, nata a Trieste il 12 novembre 1880 e residente a Trieste, via Orlandini n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giovannini - Salto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sigr.ra Giulia Ivacich ved. Skok sono ridotti in « Giovannini - Salto »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Laura fu Francesco, nata il 20 giugno 1911, figlia;
2. Stellio fu Francesco, nato il 26 settembre 1912, figlio;
3. Bruna fu Francesco, nata il 3 marzo 1914, figlia;
4. Gigliola fu Francesco, nata il 7 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1767)

N. 11419-909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giuseppina Kenda di Giovanni in Pacchioni, nata a S. Croce il 10 gennaio 1890 e residente a Trieste, S. Croce n. 229, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Chenda »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giuseppina Kenda in Pacchioni è ridotto in « Chenda ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1768)

N. 11419-28239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Mlac fu Andrea, nato a Veglia (Jugoslavia) il 3 febbraio 1905 e residente a Trieste, Gretta di Sopra n. 494, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richidente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Giorgolo in Mlac fu Giuseppe, nata il 31 maggio 1909, moglie;
2. Andrea di Marcello, nato il 24 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1769)

N. 11419-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Lipolt fu Martino, nato a Varea il 7 settembre 1878 e residente a Varea, 5, è restituito nella forma italiana di « Leopoldi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Lipolt nata Cesar di Michele, nata il 6 luglio 1882, moglie;
2. Emilio di Martino, nato il 21 settembre 1907, figlio;

3. Francesco Albino di Martino, nato il 9 maggio 1909, figlio;
4. Michele di Martino, nato il 21 settembre 1912, figlio;
5. Maria di Martino, nata il 18 giugno 1914, figlia;
6. Antonio di Martino, nato il 26 ottobre 1919, figlio;
7. Giuseppe Giacomo, nato il 29 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1814)

N. 11419-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lukovec fu Giuseppe, nato a Roditti il 7 febbraio 1875 e residente a Roditti, 22, è restituito nella forma italiana di « Luchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Antonio, nato il 15 agosto 1906, figlio;
2. Antonia di Antonio, nata il 22 febbraio 1909, figlia;
3. Francesco di Antonio, nato l'11 maggio 1911, figlio;
4. Emilia di Antonio, nata il 6 aprile 1914, figlia;
5. Lodovico di Antonio, nato il 28 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1815)

N. 11419-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Caterina Karis fu Antonio ved. Malnarcic, nata a Poveric il 24 aprile 1888 e residente a Divaccia, 22, sono restituiti nella forma italiana di « Carini e Molinari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni Michele fu Giovanni, nato l'11 ottobre 1906, figliastro;
2. Albino fu Giovanni, nato il 6 luglio 1910, figliastro.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1816)

N. 11419-183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Matjazic fu Giacomo, nato a Famie l'11 maggio 1894 e residente a Divaccia, 83, è restituito nella forma italiana di « Matteacci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca nata Vicelio di Giuseppe, nata il 13 aprile 1893, moglie;
2. Nevenka Anna di Giacomo, nata il 31 settembre 1923, figlia;
3. Leone Augusto di Giacomo, nato il 1° marzo 1925, figlio;
4. Emilio Giacomo di Giacomo, nato il 22 maggio 1926, figlio;
5. Maria-Elena di Giacomo, nata l'8 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1817)

N. 11419-184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Matevljic fu Michele, nato a Nacla il 21 giugno 1885 e residente a Nacla, 11, è restituito nella forma italiana di « Mattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Matevljic nata Gombac fu Giovanni, nata il 15 aprile 1896, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 2 maggio 1917, figlio;
3. Maria Danica di Francesco, nata il 31 maggio 1920, figlia;
4. Luigi di Francesco, nato il 6 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1818)

N. 11419-185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Metevljic fu Michele, nato a Nacla il 17 giugno 1880 e residente a Nacla, 21, è restituito nella forma italiana di « Mattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Metevljic nata Gombac fu Giuseppe, nata il 9 aprile 1887, moglie;
2. Mario Antonio di Giovanni, nato il 1° gennaio 1908, figlio;
3. Antonio Francesco di Giovanni, nato il 16 gennaio 1909, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 23 novembre 1910, figlio;
5. Sofia Giuseppina di Giovanni, nata il 1° gennaio 1915, figlia;
6. Raffaele di Giovanni, nata il 2 aprile 1922, figlia;
7. Maria di Giovanni, nata il 13 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1819)

N. 11419-186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Matevljic fu Michele, nato a Nacla l'8 febbraio 1876 e residente a Nacla, 16, è restituito nella forma italiana di « Mattei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Matevljic nata Gombac fu Antonio, nata il 25 luglio 1887, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 16 ottobre 1912, figlio;
3. Luigi di Giuseppe, nato il 16 settembre 1914, figlio;
4. Emilia di Giuseppe, nata il 10 giugno 1919, figlia;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 marzo 1921, figlio;
6. Anna di Giuseppe, nata il 28 maggio 1923, figlia;
7. Giovanni di Giuseppe, nato il 19 settembre 1925, figlio;
8. Rodolfo di Giuseppe, nato il 26 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1820)

N. 11419-187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Mlac fu Martino, nato a Barca il 13 ottobre 1857 e residente a Barca, 22, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Mlac nata Polh fu Luca, nata il 19 febbraio 1856, moglie;
2. Maria di Martino, nata il 5 settembre 1883, figlia;
3. Antonio di Martino, nato il 1° luglio 1885, figlio;
4. Carolina Mlac nata Kovacic fu Giorgio, nato il 25 luglio 1890, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1821)

N. 11419-189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mlac fu Giuseppe, nato a Roditti il 7 gennaio 1867 e residente a Roditti, 57, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Mlac nata Opara fu Antonio, nata il 1° gennaio 1874, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 novembre 1893, figlio;
3. Antonio di Giuseppe, nato il 20 novembre 1899, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 3 giugno 1901, figlia;
5. Cristina di Giuseppe, nata il 20 settembre 1905, figlia;
6. Francesco di Giuseppe, nato il 6 ottobre 1894, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo la situazione al 1° gennaio 1932 - Anno X.

(3261)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 116

Media dei cambi e delle rendite

del 24 maggio 1932 – Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.42
Inghilterra. (Sterlina)	71.65
Francia. (Franco)	76.85
Svizzera. (Franco)	380.50
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.65
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.75
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.85
Cecoslovacchia. (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.92
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.58
Olanda. (Fiorino)	7.927
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	11.67
Spagna. (Peseta)	160.25
Svezia. (Corona)	3.67
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	374.71
Rendita 3,50 % (1906)	71.975
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.275
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.425
Id. id. Id. 1940	97.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 117.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 maggio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.44
Inghilterra. (Sterlina)	71.85
Francia. (Franco)	76.95
Svizzera. (Franco)	380.90
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.63
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.752
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia. (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.91
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.635
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.57
Olanda. (Fiorino)	7.925
Polonia. (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	11.67
Spagna. (Peseta)	161.12
Svezia. (Corona)	3.67
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	375.10
Rendita 3,50 % (1906)	71.925
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.225
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.975
Id. id. Id. 1934	99.375
Id. id. Id. 1940	97.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	356596	87,50	Ranzenigo Guido e Adelaide di *Valerio*, il primo minore sotto la p. p. del padre, la seconda moglie di Luigi Denari-Ansaldi e prole nascitura dai coniugi Stanzani Ernesta fu Filippo e Ranzenigo *Valerio*, dom. in Torino; con usuf. vital. a Matteuzzi Caterina fu Filippo, ved. Stanzani.	Ranzenigo Guido e Adelaide di *Valeriano*, il primo minore sotto la p. p. del padre, la seconda moglie di Luigi Denari-Ansaldi e prole nascitura dai coniugi Stanzani Ernesta fu Filippo e Ranzenigo *Valeriano*, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	556598	87,50	Prole nascitura di Guido Ranzenigo di *Valerio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente	Prole nascitura di Guido Ranzenigo di *Valeriano*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	556600	87,50	Prole nascitura da Ranzenigo Adelaide di *Valerio* moglie di Luigi Denari-Ansaldi, con usuf. vital. come la precedente.	Prole nascitura da Ranzenigo Adelaide di *Valeriano*, moglie ecc. come contro, con usuf. vital. come contro.
»	556602	175 —	Intestata come al n. 1; con usuf. vital. a Stanzani Olimpia fu Emidio, moglie di Giustini Giulio Cesare.	Intestata come al n. 1; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	129332	370 —	Ferrara *Anna* fu Pellegrino, *nubile*, dom. in Benevento.	Ferrara *Anna-Vincenza* fu Pellegrino, *minore* sotto la p. p. della madre Cerza Maria fu Celestino, ved. Ferrara, dom. in Benevento.
»	145453	470 —	Ferrara *Vincenza-Anna* fu Pellegrino, minore sotto la p. p. della madre Cerza Maria fu Pellegrino, ved. Ferrara, dom. in Benevento.	
»	145454	470 —	Ferrara Alessandro, Carmine o Carmelo e *Vincenza-Anna* fu Pellegrino, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Milano Vincenza fu Giuseppe.	Ferrara Alessandro, Carmine o Carmelo e *Anna-Vincenza* fu Pellegrino, minori ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	380988	250 —	Zuccone Giovanni Battista fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu *Giuseppe*, ved. di Zuccone Quintino, dom. in Ginevra.	Zuccone *Giuseppe-Giovanni* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu *Michele*, ved. ecc. come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	381864	2.090 —	Zuccone *Giovanni* fu Quintino, minore sotto la p. p. della madre Rolla Clementina fu Michele, ved. di Zuccone Quintino, dom. in Santhià (Novara). L'ultima rendita è con usuf. vital. a Rolla Clementina fu Michele, ved. di Zuccone Quintino.	
»	381865	520 —		
»	210410	300 —	Cappellotti Evelina fu Francesco, *nubile*, domiciliata in Brescia; con usuf. a Pinelli Maria fu Angelo, nubile, dom. in Brescia.	Cappellotti Evelina fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Pagnonzini Anna-Maria fu Giovanni, ved. Cappellotti*, dom. in Brescia; con usuf. come contro.
»	210409	300 —	Cappellotti Mario fu Francesco, dom. in Brescia; con usuf. come la precedente.	Cappellotti Mario fu Francesco, *minore* ecc. come la precedente; con usuf. come contro.
»	361475	160 —	*Ancora* Davide fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fedele Gelsomina fu Giuseppe ved. di *Ancora* Giuseppe e moglie in seconde nozze di Lizzio Vincenzo, dom. in Napoli; con usuf. vital. a Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Ancora* Giuseppe ecc. come sopra.	*Angora* Davide fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Angora* Giuseppe, ecc. come contro; con usuf. a Fedele Gelsomina fu Giuseppe, ved. di *Angora* Giuseppe, ecc.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % » » » 3.50 % » »	31180 55074 154727 242073 708521 762417 819234	105 — 55 — 345 — 120 — 52,50 119 — 80,50	Mazzella Teresina fu Nicola, moglie di D'Amore *Andrea*, dom. in Solopaca (Benevento).	Mazzella Teresina fu Nicola, moglie di D'Amore *Giovanni-Andrea chiamato Andrea*, dom. come contro.
Cons. 5 %	380702	115 —	Corbo *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pasanisi Clementina fu Francesco, ved. di Corbo Giuseppe, dom. in Napoli.	Corbo *Maria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	698004	70 —	Ruga Rosa fu Carlo, moglie di Giudice Protasio, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Ribetti Pietro Paolo e Spolletti *Egilda* fu Pietro, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Ribetti Pietro-Paolo e Spalletti *Elvira* fu Pietro, dom. in Roma.
Cons. 3.50 %	698007	70 —	Ruga Caterina fu Carlo, nubile, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precendente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	698006	70 —	Ruga Angela fu Carlo moglie di Romagnoli Antonio, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	698005	70 —	Ruga Maria fu Carlo, moglie di Rasina Francesco, dom. in Gozzano (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694079	105 —	Soldà Maria fu Giuseppe, moglie di Ferraroli Giulio dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694080	105 —	Soldà Angela fu Giuseppe, moglie di Soldà Pasquale, dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	694081	35 —	Giulini Maria di Giuseppe, nubile, dom. in Pogno (Novara); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
Pres. Naz. 5 %	22906	50 —	*Margio* Salvatore fu Pantaleo, dom. in New York.	*Margia* Salvatore fu Pantaleo, dom. in New York.
3.50 %	100340	140 —	Masino Anna-Francesca di Lorenzo moglie di Varda Antonio, dom. in Torino.	Masino *Anna-Maria-Francesca* di Lorenzo, moglie ecc. come contro.
»	311503	10,50	Varda Maddalena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Masino *Francesca* di Lorenzo, ved. di Varda Antonio, dom. in Castellamonte (Torino).	Varda Maddalena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Masino *Anna-Maria-Francesca* di Lorenzo ecc. come contro.
Cons. 5 %	343494	145 —	Esposito Lucio fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Esposito Antonio fu Luigi, dom. in Serino (Avellino).	Esposito Lucio fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	45676	3.270 —	Agostinone *Candia* di Camillo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pescara Riviera (Pescara).	Agostinone *Claudia* di Camillo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3153)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	77610 77611 77612	350 — 350 — 400 —	*Martelli* Luigia fu Ferdinando, moglie di Martelli Felice fu Giuseppe, dom. in Fiamignano (Aquila).	*Maoli* Luigia fu Ferdinando, moglie ecc., come contro.
»	11854 Littorio	585 —	Lavezzari Pietro fu Domenico e *Saraccano* Rosa fu Antonio, coniugi, dom. in Orti, frazione di Alessandria, indivisi.	Lavezzari Pietro fu Domenico e *Scricano* Rosa ecc., come contro.
»	145411	360 —	Pollastri Iolanda, Claudio e *Gino* di Primo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Salsomaggiore (Parma).	Pollastri Iolanda, Claudio e *Lino* di Primo, minori ecc., come contro.
3,50 %	235880	70 —	*Novembre Domenica* di *Giovanni*, nubile, domicil. in Torino.	*November Maria-Domenica* di *Gregorio*, nubile, dom. in Torino.
Cons. 5 %	396512	385 —	*Novembre Margherita* fu Gregorio, nubile, dom. in Torino.	*November Maria-Margherita* fu Gregorio, ecc., come contro.
3,50 %	193819	112 —	Vitagliano *Teresa* di Pasquale, nubile, dom. in Capua (Caserta), vincolata come dote costituita col patto di riversibilità dalla signora *Gabriella Carosone* alla titolare di lei figlia futura sposa del tenente Monaco Raffaele di Francesco.	Vitagliano *Maria-Teresa-Elisabetta* di Pasquale, nubile, dom. in Capua (Caserta), vincolata come dote costituita col patto di riversibilità dalla signora *Maria-Maddalena Carusone* alla titolare, ecc., come contro.
»	308941	38,50	Vitagliano *Teresina* fu Pasquale, moglie di Monaco Raffaele, dom. in Spezia (Genova).	Vitagliano *Maria-Teresa-Elisabetta* fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	484013	5.205 —	Iona Amadio fu Gabriele, dom. in Novara; con usuf. vital. a Binda *Giovanna* fu Lorenzo, moglie di Iona Amadio.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Binda *Carolina-Giovanna* ecc., come contro.
3,50 %	535451	105 —	*Ruddà* Domenico fu Domenico, dom. in Chialamberto (Torino).	*Rudà* Domenico fu Domenico, dom. come contro.
»	669928	70 —	Pasciuta *Carmela* fu Pasquale, moglie di Riggi o Riggio Calogero, dom. in Ribera (Girgenti) vincolata.	Pasciuta *Maria-Carmela* fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
»	10658	119 —	Perillo Beatrice fu Luigi, moglie di Piracci Sante, dom. in Viesti (Foggia); con usuf. vital. congiuntamente e cumul.te a Campanile Teresa, Elisabetta e *Giulia* fu Felice, nubili, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumul.te a Campanile Teresa, Elisabetta e *Maria-Giulia* fu Felice, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	220652	1880 —	Mazzetti Elvira fu Giuseppe, moglie di Pannone *Alessandro* dom. in Mestre (Venezia); con usuf. a Della Giunta Anna fu Luigi, ved. di Mazzetti Giuseppe, dom. in Mestre (Venezia).	Mazzetti Elvira fu Giuseppe, moglie di Pannone *Alessio* ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	147103	830 —	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di Gomirato *Umberto*, dom. in Mestre (Venezia); con usuf. come la precedente.	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di Gomirato *Uberto*, dom. come contro, con usuf. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	220651	1.830 —	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di *Gominato* Uberto, dom. in Mestre (Venezia); con usuf. come la precedente.	Mazzetti Luigia fu Giuseppe, moglie di *Gomirato* Uberto ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	478954	540 —	Devincenzi Guglielmo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Berni Maria fu Giuseppe, ved. Devincenzi, dom. in Varese Ligure (Spezia).	Devincenzi *Antonio-Giovanni-Guglielmo*, minore ecc., come contro.
»	67325 Littorio	60 —	Alassio *Bartolomeo* fu Bartolomeo, dom. in Imperia.	Alassio *Gio Battista-Bartolomeo o Bartolomeo* fu Bartolomeo, dom. in Imperia.
»	818732	50 —	*Napoletano* Luigi fu Francesco, minore sotto la tutela dello zio *Napoletano* Luigi fu Francesco, dom. in Airola (Benevento).	*Napolitano* Luigi fu Francesco, minore sotto la tutela dello zio *Napolitano* Luigi ecc., come contro.
3,50 %	823590	4.515 —	Santolucido Cecilia fu Camillo, *minore* sotto la p. p. della madre Piazza Assunta fu Angelo, ved. Santolucido, dom. in Napoli.	Santolucido Cecilia fu Camillo e di Piazza Assunta, *nubile*, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3116)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.